



COMUNE DI CAPISTRELLO

Provincia dell'Aquila

RELAZIONE A CONSUNTIVO SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1, COMMA 612 L. 190/2014)

Premesso che:

La Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli Enti Locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31/03/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31/03/2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

Vista la Delibera di giunta comunale n. 24 del 22/04/2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate. Adozione" (Art.1 co.612 Legge 190/2014).

Premesso ciò:

Il sottoscritto Francesco CICIOTTI, Sindaco pro tempore del Comune di Capistrello, con la presente procede alla verifica del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle

h

partecipazioni societarie del Comune di Capistrello, evidenziando l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione nella Società cooperativa "Gran Sasso -Velino" rispetto alla situazione dell'anno precedente.

Il Comune di **CAPISTRELLO** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SEGEN HOLDING SRL**, Società a responsabilità limitata - per una percentuale di partecipazione pari a 27,80 % del capitale sociale che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 27.526,83;
2. **CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA**, Società per azioni - per una percentuale di partecipazione pari a 4,75 % che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 1.255.990,00;
3. **SOCIETA' COOP. "GRAN SASSO-VELINO"**, Società cooperativa a responsabilità limitata - per una quota di partecipazione al capitale sociale di euro 1.000,00;

1. SEGEN HOLDING SRL

La Società Segen Holding Srl partecipata, alla data odierna, per 100 % da Enti Locali, è strumento organizzativo degli enti locali soci, mediante il quale gli stessi partecipano in società di scopo, di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi d'interesse pubblico di cui sono portatori gli enti locali.

Il Comune di Capistrello in data 18/04/2015 ha partecipato alla costituzione della SEGEN HOLDING SRL al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) centralizzare le attività per migliorare l'efficienza amministrativa;
- 2) rafforzare il controllo sulla gestione per realizzare economie di costi ed importanti sinergie;
- 3) garantire, al contempo, quei principi di efficienza, efficacia ed economicità e trasparenza che sono il corollario del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Comune ha approvato con delibera consiliare n. 42 del 29/10/2015 il regolamento di gruppo ed il regolamento per il controllo analogo di Segen Holding Srl.

La società detiene la partecipazione ed il controllo della Segen SpA (società di scopo) alla quale il Comune di Capistrello ha affidato in house, giusta delibera n. 49 del 27/06/2001 e successivo atto integrativo al contratto di servizio, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 1 del 12/01/2010, la gestione e ottimizzazione dei servizi ambientali, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Da ultimo la Regione Abruzzo, con L.R. n. 36/2013, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, ha istituito un unico ambito territoriale ottimale regionale denominato "ATO ABRUZZO" oltre all'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), alla quale è stato espressamente demandato il compito di organizzare e gestire, in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, il servizio in parola per tutti i Comuni dell'ATO.

Il Comune di Capistrello, con deliberazione consiliare n. 62 del 05/12/2015, ha deliberato l'adesione alla suddetta Autorità.

Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dall'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, si rileva che:

- 1) La società svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani)
- 2) La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

h

- 3) La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) La società risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Alla luce di quanto sopra, considerata l'esigenza di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di raccolta differenziata, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani fino a quando non abbia inizio l'attività del soggetto aggiudicatario individuato dalla AGIR, il mantenimento della partecipazione in parola appare conforme alle prescrizioni legislative di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014 e alle previsioni di cui ai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, nonché fondamentale per conservare il controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini, dovendosi rinviare ogni ulteriore valutazione in ordine all'eventuale dismissione della partecipazione societaria in parola ad un momento successivo all'attivazione della gestione ad opera della AGIR.

Il Comune di Capistrello ha mantenuto la partecipazione nella Società SEGEN HOLDING in quanto si ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. Il mantenimento è strettamente necessario al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

2 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA -

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue dei Comuni ricadenti nell'ATO 2 Marsicano (istituito con L.R. n. 2/1997 ed al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio ricade nel predetto ATO) in virtù di convenzione sottoscritta in data 26/04/2004. Tale convenzione ha durata di venti anni, salva anticipata risoluzione o riscatto del servizio

Tanto premesso, tenuto conto dei criteri generali indicati dall'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, si rileva che:

- 1) La società svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (Servizio idrico Integrato);
- 2) La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) La società risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (essendo ente che serve il complesso di n. 30 Enti locali appartenenti all'ATO 2 Marsicano).

Alla luce di quanto sopra, il mantenimento della partecipazione in oggetto appare conforme, da un lato, alle prescrizioni legislative di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, e, dall'altro, alle previsioni di cui ai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, in quanto la Società assolve a finalità istituzionali proprie dell'Ente (seppure obbligatoriamente esercitate per il tramite dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni).

Per quanto detto, si ritiene di mantenere la partecipazione nella predetta società, in quanto fondamentale al fine di conservare la governance e il controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini.

Il Comune di Capistrello ha mantenuto la partecipazione nella Società C.A.M. S.p.A. in quanto si ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. Il mantenimento è strettamente necessario al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

3 SOCIETA' COOP GRAN SASSO-VELINO SCARL

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/10/2015 il Comune di Capistrello ha deliberato l'adesione alla Società cooperativa "GAL Gran Sasso -Velino". La società cooperativa è stata costituita per operare nell'ambito del territorio rurale dei Comuni della Provincia dell'Aquila e si propone di promuovere lo sviluppo rurale, favorire la crescita culturale, migliorare l'ambiente ed il paesaggio, incrementare lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire modelli di sviluppo per il futuro dei giovani, mediante le seguenti direttrici:

1. Predisposizione e svolgimento di programmi di sviluppo rurale nell'ambito dei programmi operativi promossi dall'UE sulla base delle esigenze rilevate nel territorio;
2. Realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti di progetti di sviluppo;
3. La gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali, agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione, trasformazione, e commercializzazione, del turismo locale, dell'artigianato, della piccola e media impresa, del commercio, della protezione civile e dei servizi sociali zionali alle popolazioni locali con particolare attenzione alla tutela e conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali.

Nella realizzazione delle attività di gestione è stato convenuto che nessun onere finanziario ricadrà sul Comune dovendo gli oneri di gestione trovare copertura nella stessa attività, salvo la quota associativa che è stata convenuta in €. 1.000,00.

Tenuto conto dei criteri generali indicati dall'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, si rileva che:

- 1) La società svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- 2) La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) La società non risponde al criterio di necessaria aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il Comune di Capistrello ha assunto questa nuova partecipazione in quanto si ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. Il mantenimento è strettamente necessario al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Tale Relazione sarà trasmessa alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti Abruzzo e pubblicata sul sito Amministrazione trasparente del Comune.

IL SINDACO
Francesco CICIOTTI
